

██████████ L. 3/12. (c.p.)  
n. 18/██████████ L. 3/2012

**IL TRIBUNALE C.P. DI VERONA**

**SEZIONE FALLIMENTARE**



Il Giudice dott. ██████████

premesse che il sig. ██████████ in data ██████████ ha presentato un piano del debitore ex lege 3/12 con l'ausilio del professionista incaricato dott. ██████████ al fine di svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi;

che, con provvedimento del ██████████, accertata la conformità della proposta ai requisiti previsti dalla legge 3/12, è stata fissata l'udienza per consentire ai creditori di valutare ed eventualmente contestare la convenienza del piano;

che l'accordo proposto prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati e il pagamento dei rimanenti creditori chirografari nella percentuale del 21,23% mediante rate mensili per un periodo di 5 anni;

osservato, in generale, che la meritevolezza si ravvisa quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto – in modo ragionevole - di poter sempre pagare ogni debito alla scadenza e quando il consumatore si trovi in una condizione di sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria non causata da una condotta colposa;

che, nella specie, l'indebitamento del sig. ██████████ è costituito principalmente dal debito contratto per l'acquisto della casa nel ██████████; che in quel periodo il nucleo familiare poteva contare anche sull'apporto economica della moglie del ricorrente, situazione modificato dopo la nascita del secondo figlio;

che gli ulteriori finanziamenti sono stati contratti a titolo personale a far data dal ██████████, anno in cui il nucleo familiare del ricorrente, già composto, oltre ai coniugi da due figli e un nipote minorenni, è aumentato per la nascita del terzo figlio;

ritenuto che, in presenza di due stipendi, l'indebitamento originariamente contratto per la casa e la rata mensile non risultavano sproporzionati rispetto alle entrate complessive del nucleo familiare;

che gli ulteriori finanziamenti trovano giustificazione nella complessiva situazione economica del nucleo familiare composto da sei persone di cui quattro minori e dal conseguente aumento delle spese familiari;

osservato, in fatto, che l'immobile per il quale era stato contratto il mutuo, è stato venduto all'asta per un valore di € 40.000,00 a fronte di un mutuo originariamente contratto con Deutsche Bank di € 108.000,00 e che persiste un debito verso la banca di € 111.262,82; che Deutsche Bank, per il recupero del residuo credito, ha promosso procedura mobiliare in forza della quale le è stata assegnato il quinto dello stipendio del ricorrente;

ritenuta, alla luce di ciò, l'ammissibilità del piano atteso che la ricorrente può essere definito consumatore ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. B legge 3/2012;

osservato in generale che la ratio dell'istituto introdotto con la legge 3/12 è quella di consentire ai soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali di ristrutturare i propri debiti anche attraverso la proposta di adempimento in misura inferiore all'importo originario;

ritenute, alla luce della ratio della normativa in esame, non fondate le opposizioni sollevate da Deutsche Bank e Towers CQ s.r.l.;

che l'esecuzione mobiliare, nonostante la definitività dell'ordinanza di assegnazione, è comunque in corso di esecuzione e che pertanto, con riferimento alla assegnazione del quinto dello stipendio ancora da versare, ~~che pertanto~~ rientra nella fattispecie di cui alla lett. c dell'art. 10;

osservato, quanto all'eccezione sollevata da Tower CQ, che la procedura di sovraindebitamento è una procedura concorsuale, come desumibile dal testo dell'art.6, c.1, così come modificato dalla L. 12.12.2012, n. 221 e che la normativa sul sovraindebitamento, indicando esplicitamente i crediti che non possono essere falciati,

non comprende quelli relativi ad un prestito da estinguersi con cessione di quote di stipendio o pensione;

che dunque, sul presupposto dell'applicazione del principio di parità di trattamento ai creditori laddove non espressamente previsto uno speciale privilegio, risulta corretto assoggettare anche il cessionario del quinto alla falcidia prevista per la classe chirografaria;

che inoltre, la cessione di un quinto dello stipendio ha per oggetto crediti futuri, per i quali l'efficacia immediata della cessione è meramente obbligatoria e l'effetto traslativo si verifica solo al momento successivo in cui il credito viene ad esistenza, ossia alle relative scadenze in cui il credito matura, per cui la società finanziaria ha diritto a percepire la quota di un quinto non pagata sulle retribuzioni maturate solo fino all'apertura di una procedura concorsuale;

ritenuto che il piano presentato fattibile e conveniente, posto che comunque assicura ai creditori il pagamento dei crediti seppur in misura ridotta entro cinque anni e con pagamenti mensili superiori a quanto i creditori percepirebbero entro il medesimo termine con l'assegnazione del quinto dello stipendio;

ritenuta dunque che va posto a carico del professionista in qualità di organismo di composizione della crisi, l'onere di provvedere al controllo dell'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e, in ragione dello specifico impegno assunto, del pagamento dei creditori chirografari

PQM

Il Giudice

omologa il piano di consumatore così come predisposto da [REDACTED] con l'assistenza dell'OCC dott. [REDACTED]

dispone che siano sospese, fino a completamento del piano del consumatore, tutte le procedure esecutive individuali a carico del sig [REDACTED]

dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato;

dispone la comunicazione del presente provvedimento a cura del professionista a tutti i creditori

affida all'organismo di composizione della crisi il compito di procedere alla liquidazione e di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte nell'ambito degli obblighi e dei poteri di cui all'art. 13 legge 3/12;

Verona [REDACTED]

il Giudice dott. [REDACTED]

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO [REDACTED]

